

# DIOCESI DI RIETI

CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI

## **REGOLAMENTO**

### **Art. 1 Natura**

Il Consiglio Affari Economici della Parrocchia (qui brevemente denominato " C.P.A.E.") in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della Parrocchia.

### **Art. 2 Fini**

Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- d) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana ( can. 1284, 2, n.9 ) l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

### **Art. 3 Composizione**

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, da sei fedeli laici, nominati dal Parroco.

I Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia.

I loro nomi devono essere comunicati alla Curia Vescovile quindici giorni prima del loro insediamento.

I membri del C.P.A.E. durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato.

Per la durata del loro mandato I consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

### **Art. 4 Incompatibilità**

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

### **Art. 5 Compiti del Presidente**

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza dalle riunioni;
- d) la designazione del Segretario.

# DIOCESI DI RIETI

## **Art. 6 *Compiti del Consiglio***

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva, non deliberativa in caso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità del can. 212 § 3.

Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'Amministrazione della Parrocchia.

Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

## **Art. 7 *Riunioni del Consiglio***

Il C.P.A.E. si riunisce una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a richiesta da almeno quattro membri del consiglio.

Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere al verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

## **Art. 8 *Vacanza dei seggi del Consiglio***

Nei casi di morte, di dimissioni o di permanente invalidità di uno più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro quindici giorni a nominare i sostituti. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

## **Art. 9 *Esercizio***

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 Marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo Diocesano.

## **Art. 10 *Informazione alla Comunità parrocchiale***

Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287), indicando anche le iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

## **Art. 11 *Validità delle sedute e verbalizzazione***

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati alla seduta successiva.

## **Art. 12 *Rinvio a norme generali***

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicheranno le norme del Diritto Canonico.